



ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE DATA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 9250/2014

Cron. 12360

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 24/02/2015
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9250-2014 proposto da:

FL in proprio e
 quale titolare dell'Azienda Agricola FERRI,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO
 SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
 PROTO, che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato VALERIO PESCATORE, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

F.A.T.A. - FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A.
 C.F. 09052321008, a mezzo della propria mandataria

Generali BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. C.F. 07833760015,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,
presso lo studio dell'avvocato GELLI PAOLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO JEZZI,
giusta delega in atti;

- **resistenti con mandato** -

avverso la sentenza n. 694/2014 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 31/01/2014 R.G.N. 1064/2007;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito l'Avvocato PROTO MASSIMO;

udito l'Avvocato PERROTTI PILADE per delega GELLI
PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

l'estinzione del ricorso per rinuncia.





Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30/4/2001, SG, MM, SR e SAR, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. SG, esponevano che in data 31 maggio 1999 quest'ultimo, dipendente della Azienda Agricola Ferri, di cui era titolare il convenuto LF, mentre si trovava alla guida del trattore mod. Same Silver di proprietà dell'azienda, si ribaltava in una scarpata a seguito del cedimento del terreno insistente su una strada interpodereale all'interno dell'Azienda Agricola stessa, e che a seguito dell'incidente il predetto decedeva.

Deducevano gli attori che, nonostante la pronuncia di non luogo a procedere formulata dal GIP di Viterbo nei confronti del F per tali fatti, sussisteva la responsabilità civile di quest'ultimo per l'incidente di lavoro de quo per violazione delle norme antinfortunistiche di cui al d.lgs n. 626\94, quale l'obbligo di fornire al lavoratore il casco protettivo per l'uso delle macchine agricole, nonché la violazione del

generale obbligo di protezione di cui all'art. 2087 cod. civ. per non aver vietato al S l'uso del trattore, nonostante la sua patente agricola fosse scaduta sin dal 1994 e che pochi giorni prima dell'incidente mortale si era verificato analogo incidente, con ribaltamento di altro mezzo agricolo, sicché il F avrebbe dovuto vietare al S l'uso del trattore.

Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni, iure proprio e iure successionis, quantificandolo come da citazione.

Si costituiva il F contestando la fondatezza della domanda, evidenziando che il relativo procedimento penale si era concluso con archiviazione, senza essere stata riscontrata alcuna violazione della normativa antinfortunistica. Chiamava inoltre in causa la FATA Assicurazioni, per essere manlevato in caso di condanna.

Si costituiva quest'ultima, eccependo l'inoperatività nella specie della polizza, e contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda.

Istruita la causa, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 6.12.09, respingeva la domanda attorea, e conseguentemente la domanda spiegata dal F nei confronti della FATA Assicurazioni, compensando le spese di causa.



Avverso tale sentenza proponevano appello i nominativi sopra indicati, in proprio e nella qualità di eredi, lamentando il travisamento delle risultanze del procedimento penale e l'erronea valutazione della responsabilità del F, insistendo peraltro sulla piena operatività della polizza assicurativa.

Radicatosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 31 gennaio 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la responsabilità del F, in proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, nella causazione dell'infortunio mortale occorso al S il 31.5.99; condannava il F, in solido con la FATA Assicurazioni, al risarcimento dei danni patiti dai parenti (cui era aggiunto MS erede legittimo di SR) della vittima, iure proprio per la perdita del rapporto parentale, liquidati in €.840.000,00, e del lucro cessante come da motivazione, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo; dichiarava la FATA (Fondo Assicurativo tra gli Agricoltori s.p.a.) tenuta a manlevare, nei limiti del massimale di polizza, il F in relazione alle somme riconosciute agli appellanti; compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F, affidato a quattro motivi.

Resistono gli eredi S e il FATA con distinti controricorsi.

Il F ha presentato memoria contenente rinuncia al ricorso, che risulta accettata dai controricorrenti e dalla FATA.

Motivi della decisione

Essendo stata documentata la rinuncia al presente ricorso, notificata alle controparti e da esse ritualmente accettata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione sulle spese (artt. 390 e 391 c.p.c.)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2015

Il Consigliere est. Il Presidente

dott. Federico Balestrieri

dott. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 15 GIU. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA